

PREZZI DI ASSOCIAZIONE

ROMA E LO STATO		FUORI STATO rancio al confine.	
Un anno	sc. 7 20	Un anno	sc. 10 40
Sol. mesi.	» 3 80	Sol. mesi.	» 5 40
Tre mesi.	» 2 00	Tre mesi.	» 2 80
Un mese.	» 70	Un mese.	» 4 00

L'Associazione si paga anticipata. Un foglio separato Balocchi cinque N. 11. Signori Associati di Roma che desiderano il giornale recato al domicilio pagheranno in aumento di associazione ba l. 1. al mese.

PER LE ASSOCIAZIONI

ROMA alla direzione dell' EPOCA. STATO PONTIFICIO -- Presso gli Uffici Postali.
FIRENZE -- Gabinetto Vieuxseux.
TORINO -- Ganini e Fiore.
GENOVA -- Giovanni Grandona.
NAPOLI -- G. Nobille. E Dutresne.

L' EPOCA

GIORNALE QUOTIDIANO

AVVERTENZE

La distribuzione ha luogo alla Direzione dell' EPOCA: Palazzo Buonaparte, Via de' Corso N. 219.

Pacchi lettere e gruppi saranno inviati (franchi).

Nei gruppi si noterà il nome di chi gli'm-
via

Il prezzo per gli annunzi semplici bal. 20. Le dichiarazioni aggiuntevi bal. 5 per ogni linea.

Per le inserzioni di Articoli da convenirsi.

Lettere e manoscritti presentati alla DIREZIONE non saranno in conto alcuno restituiti.

Di tutto ciò che viene inserito sotto la rubrica di ARTICOLO COMUNICATO ed ANNUNZI non risponde in verun modo la DIREZIONE.

ROMA 30 GENNARO

Leggiamo in un giornale francese:

Un anacronismo papale

Sempre si parla dell' incostanza dei popoli; gli avvocati di qualunque aristocrazia hanno sempre più o meno sonoramente fraseggiato sulla mobilità della folla degli uomini; la leggerezza incostante del popolo ha fornito il testo di molte facili declamazioni ai retori dei privilegi politici e sociali.

Secondo quanto dicono i difensori interessati del dispotismo, l' intelligenza fortificata da studj sublimi, il pensiero scevro degli errori, dei pregiudizj e dei capricci delle passioni, la perseveranza infino a camminare per lo splendide vie della ragione, sono state, in ogni tempo, e sono tuttavia i caratteri distintivi delle alto classi, e soprattutto di coloro che tengono in loro mano i fili conduttori della società.

In una parola lo spirito della saggezza sarebbe il patrimonio incontestabile dei Grandi della terra, se dovesse prestarsi fede a quanto affermano tutti questi sofisti pagati per calunniare le masse.

Noi non pretendiamo certamente di far la corte ad alcuno, nè consacriamo la nostra penna a tracciare l' apologia di alcun partito. Amici sinceri della democrazia, instancabili operaj del campo politico, noi ad altra gloria non aspiriamo che a quella di tracciare più largo solco al progresso; felici se, difendendo la santa causa della giustizia e della verità, possiamo affrettare il giorno delle legittime riparazioni; saremo allora compensati abba-

stanza delle nostre fatiche, saremo fieri del nostro concorso all' opera umanitaria.

Noi siamo i soldati di un principio, non gli adulatori dei repubblicani, i cortigiani dei democrati.

Noi non ci sorprendiamo in verun modo che coloro, il cui interesse consiste a render perpetuo il regno dell' errore, si facciano gli adulatori sistemati di qualunque follia e gli apologisti di tutti i delitti della monarchia. Essi adempiono alle condizioni di un contratto; eseguono quanto hanno promesso in compenso del denaro ricevuto; gli elogi pagati non datano da oggi soltanto, sono contemporanei della tirannia; l' adulazione è antica quanto il dispotismo.

Tali riflessioni ci vengono suggerite dalla misura fatale adottata dal Papa Pio IX.

Perchè il popolo romano vuole scuotere il giogo politico dell' Austria e delle altre potenze; perchè agli occhi dei cristiani la venerazione dovuta al vicario del Cristo non si unisce più al rispetto inviolabile al capo temporale, dovea Pio IX darsi in braccio ai nemici della libertà romana? Se il progresso del tempo ha fatto comprendere ai popoli che il santo ministero del pontefice, poteva e doveva essere separato dalle funzioni politiche, ne consegue forse che Pio IX, l' illustre promotore dell' emancipazione, abbia il diritto di ricorrere alle violenze sacerdotali, agli scandali religiosi di un tempo che non è più? Ha egli potuto da se stesso Pio IX concepire il funesto pensiero di riaccendere i fulmini della scomunica? Dopo avere abbandonato Roma senza motivo legittimo, dopo essersi voluto far credere martire di persecuzioni che

nessuno pensava a suscitargli, non pone egli il colmo ai suoi errori, volendo far tornare i giorni di quei rigori pontificali, in cui il monarca Ildebrando sconvolgeva il mondo a profitto della sua ambizione?

Pio IX ha abbandonato il Vaticano; ha rinunciato a quel pio teatro di pontificie tragedie: non è egli spiacevole che ei voglia ora ispirarsi alle rimembranze di Gregorio VII?

Abbiam noi bisogno di ricordare al proscritto *volontario* che se la potenza del triregno è tanto decaduta nello spirito del cristianesimo, ciò è avvenuto a causa del deplorabile abuso della forza?

L' anatema e la scomunica hanno recato più danno ai successori di S. Pietro, che non i progressi della filosofia.

Se i legami della fede tanto si allentarono nei precedenti secoli, non dobbiam noi attribuirlo a quella funesta compressione che voleva troppo restringere i legami dell' obbedienza?

Non parleremo qui dei vizi o degli eccessi personali a tanti pontefici; noi non dimanderemo conto al papa delle orgie sanguinose di Alessandro Borgia; nè, tale non è il nostro pensiero: la diffamazione e la solidarietà degli errori è un sistema che appartiene agli scrittori nemici della libertà, detrattori della democrazia.

Pio IX non vorrà certamente oscurare una carriera sì brillante in principio, con disertare i veri principj della carità cristiana. Lo spirito di conciliazione e di mansuetudine da cui non dee dipartirsi, gli impone la legge di chiuder le orecchie ai consigli dei diplomati. Le perfide suggestioni dei cortigiani, e dei servi del re hanno solo potuto traviare il pontefice che tante prove ha dato del suo attaccamento alla causa della libertà.

Siam persuasi che Pio IX lasciato a se stesso, giammai avrebbe concepito il pensiero fatale di rinunciare alla sublime posizione che segnalò i primi giorni del suo pontificato.

APPENDICE

Due lettere di Terenzio Mamiani,

l'una ai suoi Elettori, l'altra a Pio IX.

TERENZIO MAMIANI AI SUOI ELETTORI

(Vedi il numero precedente.)

Ma i nostri avversarii aveano fermo in cuore di non dare alcun esito alle deliberazioni del parlamento il quale perchè non mai desisteva dal suo proposito e sempre ragionava d' Italia, d' indipendenza e di guerra santa, venne al fine prorogato. Io non istardò qui a raccontarvi come tornato, o compiacsi, in mezzo di voi e fatto pensiero di ripigliare gli antichi studi mi giungesse invito di recarmi in Torino per assistere ad un congresso promotore della Confederazione Italiana; e come ciò parendomi cosa di gran momento o promettitrice di sommo bene all' Italia io reputassi di dovermi subito metter in via e sostenere nuovo disagio e fatica. A voi debbo unicamente e insino alla fine dar conto del vostro mandato. E però vi dico che giacendo io infermo in Genova di non leggier malattia pervenimmi notizia che in una grave sommossa accaduta in Roma il dì 16 di novembre s'erano al Santo Padre proposti dal popolo alcuni nomi per un ministero nuovo e che il mio era in capo di lista. Colpito dalla singolarità del caso più che da altro pensiero, mossi affrettatamente da Genova, e per via fummi recapitata la lettera in cui per dispaccio dell' Eminentissimo Segretario di Stato io veniva da S. S. chiamato a reggere il ministero delle relazioni esteriori; e d' altra parte, osservando io che dalla lista proposta dal popolo il Principe avea cancellato alcun nome e supplito con altri in essa non designati, e che similmente in luogo dell' Abbate Rosmini non accettante avea posto il Decano di Rota Monsignor Muzzarelli, mi facevo a credere che S. Beatitudine volesse con tali mu-

tazioni mostrare non avere in ultimo nella formazione del ministero preso consiglio da altri che da se stesso. Ma giunto in Roma (il che fu otto di incirca dopo i tristi casi del 15 e 16) mi avvidi subitamente che niuna cosa era concordata e accettata, quantunque molte apparenze il contrario annunziassero; e però non volendo io tornare con eziandio peggior condizioni al conflitto e travaglio del primo mio ministero, mi risolveva del tutto a non consentire all' offerta; quando il 25 a mattina Roma fu piena della subitanea e soppiatta partenza del Papa. Allora considerando il pericolo grave in che rimaneva lo Stato di non avere chi lo reggesse e considerando più ancora che il Papa in luogo d' ogni ordinamento e d' ogni disposizione acconcia al bisogno erasi ristretto partendo a raccomandare al Ministro Galletti e a tutti gli altri Ministri l' ordine e la quiete della città, come ciò apparisce da lettera autografa al sig. Marchese Sacchetti, a me parve quasi atto di pusillanimità il persistere nel rifiuto e quel di medesimo entrai al Governo.

Non però ch' io non presentissi la guerra che d' ambo i lati avrei sostenuta e la deficienza pressochè intera di autorità e di forza per superarla; il che mi piacque più d' una volta di esprimere dalla tribuna e giunsi perfino ad assomigliare quella vita ministeriale ad un' agonia; onde ch' lasciando a ciascuno l' arbitrio di giudicarne a suo modo, a me la coscienza testimonia e confessa che quell' entrare al governo fu dal mio lato un penoso atto di annegazione. Gli ultimi nodi di amore e fiducia tra il popolo e il principe erano spezzati; non dubitava che a Gaeta i partigiani del vecchio sistema avrebber tenuto ambo le chiavi del cuore di Pio IX e sbanditone a poco a poco i pensieri più miti e più al secolo concilianti. La fuga di Lui dava principio ad un gagliardo e vasto macchinamento di repulse, di proteste, di monitori da quei partigiani apparecchiato e intorno al quale travaglierebbersi con tanta maggior passione quanto le umiliazioni in Roma sofferte erano state più numerose e pungenti. Scomparso il Pontefice, lo Stato, speravano essi, traboccherebbe nel-

l' anarchia; quindi la stanchezza e lo sdegno dei popoli; quindi un piano e naturale ritorno all' antica dominazione senza bisogno d' armi straniere; a peggio andare, quelle armi chiamate e sollecitate verrebbero. D' altra parte, accanto a queste esagerazioni della corte di Gaeta crescevano in Roma l' esagerazioni dei democratici a molti dei quali la sommossa del dì 16 ch' essi chiamavano rivoluzione pareva non aver recato frutto nessuno e secondo l' u' ato accusavano il ministero di timidezza ed ignavia atteso ch' a giudizio loro, il sol fatto da farsi era proclamare la repubblica, il rimanente valea come nulla. Le altre provincie italiane non si attentavano ancora di giudicare; ma la diplomazia europea s' inveleniva contro di noi ogni giorno più. E per vero, un Pontefice stato non molto tempo innanzi il Dio degli Italiani; chiamato da essi tutti Salvatore e Liberatore; creduto un vivente miracolo della Provvidenza e levato al Cielo con lodi tanto superlative che mai sulle bocche degli uomini non suonarono le maggiori, dovea di forza destare in Europa gran compassione della mutata fortuna e correndo voce per tutto ch' Egli era costretto a riparare e salvare in terra non sua non pure la maestà del pontificato, ma la persona propria e la vita. S' aggiungeva a questo l' interesse per ciascun potentato di non dispiacere alle sue provincie Cattoliche; poi lo spregio naturale inverso degli Italiani, poi la voglia d' ingerirsi nei fatti nostri e tirarli ognuno al suo prò. Forse a tali ragioni accompagnavasi un'altra migliore e di più rilievo. Chi regge gli stati sente più al vivo il bisogno di fondarli in cosa ferma e inconcussa; e tanto esso desidera di conservare e riedificare, quanto il popolo per impazienza ed opposizione, di demolire e mutare. Meraviglia non è pertanto se negli uomini d' alto affare sgomentati dell' accumularsi di tante rovine, è subito nata una grande sollecitudine per le potestà e prerogative del Pontefice, giudicando che solo dalla religione possa oggimai rampollare alcun principio di autorità e alcuna virtù permanente capace di architettare e ricostruire l' ordine nuovo sociale. E perchè poi non

I nemici dei popoli, gli emuli di Meternich, di Talleyrand, e di Guizot sono i veri colpevoli; tutti questi incaricati di affari della Santa Alleanza che percorrono l'Europa da trentatré anni, e che vorrebbero uccidere la Repubblica francese come hanno immolato la Polonia, e abbandonato l'Italia ai furori di Radetzky, tutti circondano ora Pio IX; essi fremevano di rabbia assistendo all'aurora brillante della libertà romana; non poterono sopportare il dolore di veder Roma liberata da un pupa penetrato dal più puro sentimento della fratellanza cristiana. Ah! la fermezza di Pio IX non è stata eguale alla lealtà delle sue intenzioni.

Faccia d'uopo seminar la discordia! Per l'onore della diplomazia e dei gesuiti era necessario che Pio IX cessasse d'esser l'amico del Popolo Romano!

(La Voix du Peuple.)

Leggiamo nella Parte Ufficiale della Gazzetta di Roma:

La Commissione provvisoria di Governo ha la coscienza dell'obbligo che le corre di mantenere illesa la dignità del potere ch'ella consegnerà fra poco alla prossima Rappresentanza Nazionale.

Uomini i cui doveri erano accresciuti dalla loro posizione, mancarono al loro ufficio e come cittadini e come impiegati. La solennità della circostanza rende più grave la loro colpa.

A nessuno è lecito porre ostacoli alla libera e legale espressione della volontà popolare. E d'altra parte, chi avea conservati impieghi nell'attuale regime, avea impegno d'onore di rispettarne e di eseguirne gli ordini. La Commissione avea date disposizioni perchè i Presidi delle Province ordinassero e assistessero alle votazioni per l'Assemblea Nazionale. Due fra questi, il signor Manzoni Preside di Ravenna, e il signor Lovatelli Preside di Ferrara, disertarono il loro posto la vigilia dell'elezione, talchè in quest'ultima provincia non vi si è potuto procedere che il giorno 25, invece del 21 gennaio. Ognuno vede come per quest'atto sieno colpevoli di aver disconosciuta l'autorità centrale, e dato luogo ad intralci e ad inconvenienti nell'esecuzione della legge.

La Commissione provvisoria di Governo pertanto offenderebbe troppo gravemente gli interessi del paese, se comportasse tali abusi nelle funzioni dell'impiegati. Ove

la tolleranza desse validità d'esempio a simili atti, cesserebbe ogni legame governativo, essenziale condizione d'ogni ordinamento politico.

Dietro tali considerazioni Ella chiama i suddetti signori Presidi a comparire e costituirsi in Roma, entro il termine di giorni 10, a rendere severo contro del loro operato.

Questa misura l'è imposta dal proprio decoro, dalla urgenza di mantenere la disciplina nella Gerarchia governativa, e dagli interessi della Patria.

Roma li 29 Gennaio 1849.

C. E. Muzzarelli	L. Mariani
C. Armellini	P. Sterbini
F. Galeotti	P. Campello.

Un gran numero di Rappresentanti del Popolo è già arrivato a Roma dalle Province, e ad ogni istante altri ne giungono. L'importanza degli interessi che si debbono agitare in questa solenne Assemblea è sentita da tutti, e tutti accorrono a conforto e salute della Patria.

Col giorno 30 gennaio la Gazzetta di Roma prende il titolo di Monitoro Romano.

DECRETO

Sull'abolizione delle disposizioni fiduciarie

La Commissione Provvisoria di Governo

DEGLI STATI ROMANI

Vista l'urgenza

Considerando che mentre la compilazione di un Codice di leggi civili non è tanto urgente che non possa aspettarsi la riunione della rappresentanza legislativa, è urgente però di rimuovere almeno senz'altro indugio, alcuno degli inconvenienti che nella legislazione attuale si riconoscono manifestamente contrari ai più comuni principii di giustizia, e d'ordine pubblico.

Che uno di questi, e forse dei meno tollerabili, è la facoltà di testare per via di *fiducia*, il qual modo, oltre al male politico di lasciare ignoti ed incerti i dritti, è quotidiana ragione di querele, e bene spesso fomite d'immoralità e di mala fede.

DECRETA

Art. 1. Le disposizioni per via di *fiducia*, ossia di una volontà segretamente confidata, e molto più se rimessa all'arbitrio del fiduciario da rivelarsi e chiarirsi

dopo la morte del disponente, sono vietate, e come tali rimangono prive di qualunque effetto, salvo le altre parti delle disposizioni medesime non comprese sotto il velo della fiducia, qualora sieno regolari e valide a termine di ragione.

Art. 2. Le fiducie di qualunque natura confidate in passato per atti di ultima volontà e non ancora manifestate sono valide, ma saranno spiegate entro il termine di un mese dalla data del presente se l'Erede fiduciario dimora nello Stato romano; entro sessanta giorni se dimora fuori d'Italia, ma in Europa, e per quelli che dimorano fuori di Europa, entro un anno. La spiegazione sarà emessa, anche per procura speciale, nella Cancelleria del Tribunale di prima istanza di cui dipende il luogo dell'aperta successione.

Art. 3. Spirato il termine di cui nel precedente articolo, e non spiegata la fiducia, la eredità si devolve, per ministero di dritto, ai successori ai quali si deferirebbe secondo la legge, come se la fiducia non fosse stata scritta.

Art. 4. Il Ministero di Grazia e Giustizia, e tutti gli altri nelle rispettive attribuzioni, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Fatto in pieno Consiglio, questo di 29 gennaio 1849.

C. E. Muzzarelli - C. Armellini - F. Galeotti - L. Mariani - P. Sterbini - P. Di Campello
F. Cerrotti Segretario

DECRETO

La Commissione Provvisoria di Governo

Dello Stato Romano

Vista l'urgenza

Considerando che la giurisdizione commerciale è una giurisdizione di privilegio, destinata a proteggere il vero commercio, non a favorire le frodi, e l'avidità della speculazione usuraja:

Che l'arresto personale per debito pecuniario è un mezzo d'estremo rigore, che offende l'umana dignità, tollerabile unicamente nel caso di vero commercio, in cui il riguardo della libertà individuale deve cedere all'interesse della Società:

Che da gran tempo negli Stati Romani la giustizia, e l'umanità reclamano un freno all'abuso della competenza commerciale, che si fa sotto pretesto di Cambiali,

s'avvedono come la Religione stessa, immobile nella sostanza e nelle forme mutabile, dee con le nuove condizioni civili o innovarsi o scaderne, tutta la prudenza loro a rispetto di ciò consiste a voler serbare intatto e inviolato l'antico e mostrarsene zelatori poco opportuni e poco erediti.

Posta dunque tal natura di fatti e tal specialità di opinioni, agevolmente se ne cavava ciò che il Governo dovea volere o tentare. Alla crescente discrepanza degli estremi partiti dovea procacciarsi un termine molto sollecito, affine ch'ella non tra-corresse tant'oltre, da giungere tarde qualunque rimedio. Allo stato politico necessariamente precario e arrischiato ed alle speranze perverse che fondano gli avversari sugli intestini sconvolgimenti, doveasi opporre una gran cura dell'ordine e quiete pubblica, e l'unione e consenso massimo tra tutti i corpi costituiti. In fine, alle accuse maligne e alle nemiche intenzioni della diplomazia conveniva rispondere con la ragione del dritto, e con l'osservanza continua e gelosa della legalità. Tutto ciò per appunto feci io e gli ottimi miei colleghi, e tanto parve opportuno ed assennato questo operare all'universale che le Camere, il Municipio ed ogni ordine di cittadini con noi s'accostò e si strinse, nè mai s'è veduto concordia tale in congiuntura tanto liere e pericolosa; e nulla valse a spezzarla finchè stettero quelle massime e il Governo lor tenne fede.

Ben vi è nota, o concittadini, la prima protesta di Pio IX. data in Gaeta il 27. di Novembre e giunta in Roma il 3 del seguente mese. D'alci era invalidata qualunque cosa pigliava radice dai fatti tumultuosi del 16 di Novembre; e a daro un capo al Governo rimasto tronco e disanimato ch'amavansi a roggerlo sette persone di cui sole quattro stanzavano in Roma e di queste una sola non si occultò. Io ed i miei colleghi appena fummo sicuri che il S. Padre infirmava e aboliva l'autorità nostra subito rassegnammo gli uffici ministeriali al Pontefice e da questo lato ogni difficoltà era rimossa. Ma rimaneva l'altra infinitamente maggiore della Commissione

governativa, la quale mantendosi inoperante e invisibile avea più forma di sogno che di realtà; tenè nascosto il mandato e gli altri ordini ricevuti: in verun modo eseguivoli; non parlava, non iscriveva, e interrogata non rispondeva. Così la città, così le provincie senza governo alcuno si rimanevano. Il che non potendo stare massime in tempi straordinarii e scomposti, le Camere di buon accordo col ministero provvidero alla bisogna, e questo continuò a reggere la cosa pubblica, quelle decretarono che una deputazione di ottimi cittadini scelti ne' due Consigli fosse mandata al Pontefice, e l'istruisse della condizione vera della città; la sua protesta non avere fatto riederere alcuno e invece avere inspriti gli animi e dato ansa agli esagerati; volesse tentare le vie di conciliazione, restituirsi alla sua città capitale o sciogliersi alcuna dello Stato ben accomodata all'uopo. Ciò non volendo, creasse almeno una Giunta di Governo effettiva e non apparente e le cui facoltà bastassero a farlo tenere il luogo del Principe. Ai deputati delle Camere, il Municipio romano volle aggiungere i suoi, l'un de' quali fu il senatore stesso Corsini. Ma e questo e gli altri tutti ebbero impedito l'accesso al principe, non per qualche accidente o per arbitrio de' subalterni, ma per comando espresso di Pio IX significato da lettera del Card. Antonelli nuovo segretario di stato. Fu nel parlamento allora vinto il partito che si eleggesse una Commissione, la quale congiunta col ministero pensasse a proporre alcuna provvisione e risoluzione proporzionata alla gravità e straordinaria degli avvenimenti. Io posso affermarvi, o concittadini, che da noi ministri e dagli eletti del parlamento fu non ostante la cortezza del tempo, ricercato ogni mezzo di accomodamento e fatto fare appresso il Pontefice gli ultimi uffici e l'ultima supplicazioni. Aline convenimmo nella determinazione di proporre ai Consigli la creazione di una provvisoria Giunta di Stato le cui ragioni, la cui necessità e le cui pertinenze io non posso farvi conoscere con brevità e chiarezza maggiore di quella che si scorge nel te-

sto medesimo del decreto da noi promosso nelle Camere e il quale io trascrivo qui tutto intero, perchè confessovi di averlo per un dettato non indegno della prudenza civile degli Italiani.

« Governo Pontificio - Considerando che gli stati romani si reggono a governo rappresentativo, e godono dei diritti e delle guarentigie di uno statuto costituzionale.

Che lo statuto ha per fondamento la distinzione, e insieme la connessione di tre poteri, e che ove uno di essi faccia difetto, il reggimento costituzionale è manco e non può adempire i suoi fini.

Che nella notte del 24 Novembre scorso il Pontefice si è allontanato da Roma e non ha lasciato alcuno a tenere le sue veci.

Che il foglio dato in Gaeta il 27 Novembre, in cui si nomina una Commissione governativa, manca delle debite forme costituzionali, le quali servono anche a garantire l'invulnerabilità del Principe,

Che la Commissione governativa nel sopradetto foglio nominata non ha palesata la sua accettazione, e in niun modo e per niun parte ha esercitata le sue funzioni, e neppure si è costituita di fatto.

Che i due Consigli deliberati d'accordo col Ministero e col Municipio hanno procacciato di riparare a tanta perturbazione col mandare messaggi al Principe, chiedendogli istantemente di tornare a reggere la cosa pubblica.

Che i messaggi stessi non solo non furono ammessi nello stato napoletano, ma invece adoperarono pratiche per essere dal Principe accolti, o che altri pratiche più recenti, e altri uffici compiti appresso di Lui son riusciti affatto frustrano.

(Continua)



e biglietti all'ordine, i quali contengono tutt'altro che operazioni commerciali, ma semplici mutui ad usura, sovente enormissima, con supposizione di luoghi, di persone, di valute, d'impiego del danaro stesso; frodi che sono di difficilissima, e forse impossibile verificaione nei tribunali di commercio; per lo che si rende indispensabile di definire legislativamente, per quali obbligazioni in forma di Cambiali o biglietti all'ordine si possa adire la giurisdizione commerciale, e richiedere contro il debitore l'arresto personale, come fu praticato in altri Stati che si riconobbero aggravati dal medesimo abuso

Decreta

Art. 1. Nessuno per lettere di cambio, o biglietti all'ordine, sebbene tratti di piazza a piazza, ed abbenchè, vi si asseriscano operazioni di commercio, può godere degli effetti e privilegi commerciali, quando le obbligazioni, che si contengono in tali carte, non siano assunte da commercianti in attuale esercizio di traffico; e contro questi soltanto potrà decretarsi il mandato di arresto personale, non già contro altri, che estranei al commercio, vi avessero apposte in qualsiasi modo le loro firme.

Art. 2. Nessuno sarà considerato commerciante per gli effetti del soprascritto articolo, se non sia iscritto nell'elenco dei commercianti, e non corrisponda, ove sia in uso, alla Camera di Commercio la tassa relativa.

Gli altri mezzi suppletorj di prova, di qualsiasi sorta, saranno respinti dai Tribunali.

Art. 3. In ogni cancelleria dei Tribunali di commercio, e dei Tribunali che ne fanno le veci, resterà affisso un elenco alfabetico di coloro, che sono in istato attuale di mercatura. Altro simile elenco rimarrà affisso nella Segreteria di ogni comune.

Art. 4. Presso i cancellieri dei suddetti Tribunali vi sarà un registro numerato, e vidimato in ogni carta dal Presidente, nel quale ognuno che voglia attendere da ora in poi al commercio, ed esercitare la mercatura, dovrà sottoscrivere o farvi il segno di croce se non sa, o non può scrivere, alla presenza di due testimoni che lo certificheranno contemporaneamente, il cancelliere vi annoterà il giorno della suddetta sottoscrizione, o segno di croce.

Un simile registro sarà presso ogni Segretario delle Camere di commercio, ove esistono.

Art. 5. Siccome non in tutte le Province sono istituite le Camere di commercio, e può altresì accadere, che non tutte abbiano esatti elenchi de' commercianti le Camere ove esistono ed i Presidi delle Province ove non esistono, completeranno, o formeranno prima del dì quindici febbrajo gli elenchi stessi, e li comunicheranno a tutte le cancellerie dei Tribunali di commercio o dei Tribunali di prima istanza che ne fanno l'ufficio, acciò si possa in ogni cancelleria conoscere chi esercita abitualmente il commercio nello Stato Romano. Le Camere ed i presidi potranno dirigersi ai capi delle rispettive comuni, usando eziandio di quei mezzi tutti, che reputassero opportuni e conducenti allo scopo.

Art. 6. Coloro che contraggono obbligazioni bancarie colle Casse pubbliche di sconto, sotto qualsiasi denominazione istituite, saranno per tutti gli effetti pacificati ai negozianti; e perciò sottoposti a tutte le leggi di commercio inclusivamente all'arresto personale.

Art. 7. Gli individui non negozianti che fossero già ristretti in carcere, quando nel termine di un giorno dalla promulgazione del presente decreto, non siano rilasciati con assenso dei creditori, saranno dimessi dai Tribunali colligiali civili, ai quali appartengono i luoghi di detenzione, sopra citazione in via d'urgenza. La domanda però sarà rigettata, se il creditore con un certificato della Camera di commercio, proverà che il debitore è dalla Camera stessa ritenuto per notorio negoziante.

Le spese del giudizio saranno nel primo caso a carico de' creditori.

Art. 8. Le Sentenze emanate, e non eseguite non potranno portarsi ad esecuzione sulla persona, se non prima di aver ottenuto il visto dal capo del Tribunale che le pronunziò, il quale non potrà accordarlo che dietro la prova della Camera di commercio, di cui nel precedente articolo, citato ad urgenza il debitore, salva però sempre le facoltà della esecuzione reale. Il visto sarà apposto in calce dell'originale sentenza, ed a tergo della medesima se spedita. Non sarà soggetto nè a registro, nè ad intimazione, se la sentenza fe in , za intimata. Il creditore non perde il diritto dell'appello devolutivo.

Art. 9. Nei giudizi, che al pubblicarsi del presente decreto si trovano introdotti nei Tribunale di commercio, o nei Tribunali di prima istanza che ne fanno le veci, contro persone non descritte nell'Alba dei Commercianti, i Tribunali stessi si dichiareranno incompetenti i Tribunali commerciali rimetteranno le cause ai Tribunali ordinari; quei che ne fanno le veci le riterranno per giudicarle coi metodi della giurisdizione loro ordinaria, sempre che lo comporti la somma: in caso diverso le rimetteranno ai Giudici di competenza minore.

Art. 10. Il presente decreto, a cui diè causa unicamente l'abuso delle obbligazioni in forma di cambiali, biglietti all'ordine, ed altri simili effetti negoziabili, non deroga a ciò che è disposto nel Regolamento di commercio, circa alle competenze di privilegio per gli atti di vero commercio, anche in termini di persone non negozianti.

Art. 11. La presente legge per Roma, e sua Comarca avrà effetto due giorni dopo la sua data, e sei giorni dopo in tutte le altre Province dello Stato.

Art. 12. I Ministri di Grazia, e Giustizia, e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Fatto in pieno consiglio questo giorno 29 Gennaio 1849.

C. E. Muzzarelli — C. Armellini — F. Gilotti — L. Mariani — P. Sterbini — P. Di Campello.

F. Cerroti — Segretario del Consiglio de' Ministri

AL I. REGGIMENTO

FANTERIA LEGGERA

UFFICIALI, SOTTO-UFFICIALI, E SOLDATI

La Patria vi benedisse nel giorno in cui moveste arditamente e confidenti a propugnare sulle terre Venete l'indipendenza italiana, ed oggi nuovamente vi benedice rientrando le mura dell'eterna città, in cui stanno riposte forse le sorti d'Italia tutta.

Io vado superbo di avervi accolto nella militare famiglia ove darete senza dubbio esempio di disciplina e di coraggio.

Militi reduci dalla Venezia! la patria vi è grata per aver sostenuto in faccia allo straniero l'onore delle armi italiane. Son noti i sacrificii vostri e le dure prove che volentieri sopportaste per amore di libertà e di nazionalità, e daste un raro esempio di costanza ai popoli d'Europa.

La Patria ora vi protende amorosa le braccia ed aspetta da Voi nuove prove di coraggio, da Voi cui il giorno della battaglia fu sempre giorno di allegrezza.

Roma li 30 Gennaio 1849.

Il Ministro di Guerra e Marina
P. CAMPELLO

Il dispaccio del ministro degli affari esteri di Spagna, relativo alla situazione del Sommo Pontefice che abbiamo pubblicato colla risposta nel supplemento alla Gazzetta Piemontese del 20 corrente num. 20 riportandolo letteralmente dalla Gazzetta di Milano del 18 unum. 18, non essendo esattamente conforme a quello che il sig. cav. Bertran de Lis, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. cattolica presso la real corte, comunicava al gabinetto di S. M., crediamo ancora opportuno di pubblicarne nella sua integrità la traduzione letterale.

Traduzione di un dispaccio del ministro degli affari esteri di Spagna al ministro plenipotenziario di S. M. cattolica in Torino, da quest'ultimo comunicato al regio ministero pegli affari esteri.

Madrid 21 dicembre 1848.

Lo stato lamentevole in cui si trova il Capo della Chiesa, fuggitivo da' suoi stati e ridotto ad accettare un asilo presso una potenza straniera, obbliga il governo di S. M. a seriamente pensare ai mezzi di evitare i gravi mali, che minacciano la cristianità ove non si ponga un termine alle tribolazioni che affliggono il Sommo Pontefice.

Il governo di S. M., che da lungo tempo prevedeva la possibilità di siffatti conflitti, ha potuto, tosto, che dessi ebbero luogo, offerire al Santo Padre, per mezzo del suo ambasciatore, l'appoggio il più cordiale della Spagna, ed è disposto ad offrire al Papa tutto quello che venisse considerato siccome necessario onde il capo visibile della Chiesa sia restituito a quello stato di libertà, d'indipendenza, e di dignità che imperiosamente è richiesto per l'esercizio delle sue sacre funzioni.

Perciò non si tosto egli intese che il papa erasi veduto costretto a fuggire da Roma, egli si rivolse al governo francese il quale si era in quel punto stesso mostrato così disposto a favorire la libertà di S. S.; e gli propose di mettersi d'accordo fra i due gabinetti sopra quanto riguarderebbe la dignità del capo della Chiesa siccome cosa di comune interesse per i due paesi.

Ma questa negoziazione, la quale non tendeva che a prevenire le difficoltà che potevano insorgere circa le disposizioni del momento che i due governi avrebbero giudicato conveniente di adottare, deve oggi considerarsi come insufficiente, attesa la piega che prendono gli affari nella capitale degli stati pontificii.

Non si tratta più adesso di salvare la libertà del Papa, minacciata dai travimenti dei proprii sudditi: questa che poteva considerarsi come la questione del momento trovasi in certo modo terminata colla partenza di S. S. Ma oltre a tale questione, un'altra se ne presenta di non minore importanza e nella quale sono egualmente interessati tutti i governi cattolici, quella cioè d'assicurare in modo stabile e permanente la suprema autorità del pontefice, mettendola al riparo non solo da qualsiasi violenza reale ed effettiva, ma ancora dalle apparenze di coazione, che possono essere tanto funeste pella causa della Chiesa, quanto pella pace dei popoli.

V. E. conosco benissimo come i governi di tutte le nazioni cattoliche siano sempre stati solleciti di assicurare al capo della chiesa una posizione veramente indipendente. L'organizzazione stessa degli stati pontificii, rispettata da tanti secoli, è una prova irrefragabile di questa verità, poichè le nazioni cattoliche si costituirono sempre garanti della sovranità temporale del papa, affinchè non si possa neanche sospettare l'influenza di potere estraneo nella suprema spirituale autorità, ch'esso esercita sovra tutti i popoli cattolici.

Questa situazione prodotta dalla natura stessa delle relazioni che esistevano tra il vicario di Gesù Cristo ed i popoli cattolici, e che fu rispettata dagli stessi governi di diversa credenza, è di un interesse così vitale per tutta la cristianità che non può rimanere alla distruzione di una parte così piccola del mondo cattolico quali sono gli Stati Pontificii.

La Spagna non pretende immischiarsi nella politica interna di questi Stati, ma giudica che nè essa nè le altre potenze cattoliche possono consentire a che la libertà del capo della Chiesa universale ed il rispetto dovuto alla sua sacra persona rimangano alla discrezione della città di Roma, e che mentre tutte le nazioni cattoliche si fanno premura di tributare al Papa l'omaggio della loro profonda venerazione e rispetto, una sola città d'Italia osi oltraggiarne la dignità riducendo il pontefice in tale stato di dipendenza che potrebbe terminare un giorno coll'abuso della sua autorità religiosa istessa.

Queste considerazioni si giudicarono dal Governo spagnolo essere tanto gravi che egli ne fu indotto ad invitare le altre nazioni cattoliche a concertarsi sul mezzo di evitare i mali che necessariamente accader dovranno se le cose continuano nel presente deplorabile stato.

L'interesse che muove la Spagna in questo affare non è esclusivamente spagnuolo, è interesse di tutte le nazioni cattoliche presso le quali lo stato incerto e precario del S. Padre non può a meno di produrre un tarbamento nelle coscienze e disordini fra i popoli; conseguentemente, ove, come è da sperare, queste potenze si trovassero animate degli stessi sentimenti, sarebbe di grande importanza che tutte insieme riunissero i loro sforzi o che si rendesse chiaro al mondo che l'oggetto di queste conferenze è meramente religioso.

Allinchè si possa ottenere un sì lodevole scopo il Governo di S. M. ha deciso di rivolgersi a quelli di Francia, d'Austria, di Portogallo, di Baviera, di Sardegna, di Toscana, e di Napoli, per mezzo dei suoi rappresentanti presso le corti rispettive, invitandoli a nominare plenipotenziarii ed a indicare nel tempo stesso il luogo che giudicherebbero più conveniente per siffatto convegno.

All'oggetto di evitare i ritardi che potrebbero nascere dalla designazione del luogo delle conferenze, il Governo di S. M. si affrettò d'indicare questa capitale stessa o qualunque delle città spagnuole del litorale del Mediterraneo, tanto a cagione della facilità e dei vantaggi della loro posizione quanto della tranquillità che regna nella penisola, e perchè trattandosi di un affare puramente religioso, la Spagna non dove sembrare un luogo meno appropriato per simili conferenze. Questo però non dev'essere considerato altrimenti

che come una semplice indicazione, nè vuol significare che il Governo spagnolo non sia disposto ad inviare il suo plenipotenziario in qualunque altro luogo che le Potenze interessate giudicassero opportuno di designare.

Conseguentemente io incarico l' E. V. per ordine della regina nostra sovrana, come faccio pure per gli altri rappresentanti di S. M. presso le corti sovraindicate di abboccarsi col Governo Sardo e di procurare d'indurlo ad adottare il divisamento proposto nel presente dispaccio, del quale ella potrà rimetter copia al signor Ministro degli affari esteri di Sardegna, assicurandolo, in nome del Governo di S. M. che non solo il pensiero puramente religioso che ha consigliato la Spagna a questo passo non include alcuna idea d'intervento nella politica dello Stato Pontificio, ma che la conferenza diplomatica che si desidera stabilire dovrà occuparsi esclusivamente di assicurare la libertà e l'indipendenza del Pontefice senza confondere questa questione sì grave e trascendente con altre di ben diverso carattere, nè farla dipendere da quelle che attualmente si agitano nell'Italia: sì meridionale che settentrionale.

Dio conservi V. E. ecc. ecc.

Madrid, 21 dicembre 1848.

Firmato — PEDRO J. PIDAL

Al sig. Ministro plenipotenziario di S. M. a Torino

LA SVIZZERA

La nota del Consiglio Federale Svizzero su l'emigrazione italiana vince in durezza e ferocia quelle stesse di Radetzky; nè il superbo maresciallo poteva esser meglio obbedito da un commissario austriaco d'una provincia. In quell'atto il supremo potere d'una repubblica si prostra davanti gli ordini di uno sgherro dell'assolutismo, che odia il Cantone Ticino perchè il Popolo vi è italiano di cuore, e amico alla santa causa d'Italia. — Ben oggi si può dire che non per trattati diplomatici, ma per le simpatie e le persecuzioni l'Italia acquista e s'estende ai suoi naturali confini: oggi fino alle vette del Gottardo è Italia, perchè fino alle cime di quelle alpi i proscritti affettuosamente salutano quei che rimangono, e ricambiansi parole di affetto e di fratellanza in una favella comune. La repubblica Svizzera offre in quella nota il vergognoso spettacolo di abbandonare un suo Cantone, il Cantone Ticino, ai capricci del maresciallo austriaco; nè soltanto lo abbandona, ma gli toglie il diritto d'asilo e le garanzie costituzionali, e vi manda i suoi commissari ad esercitarvi la polizia in nome dell'Austria sotto il velo di voler salvare la neutralità. Signori del Consiglio Federale non abbiate paura: per voi si può ripetere invertendolo il motto storico — *Tutto è salvato fuori che l'onore*. — Non sono soltanto le città lombarde che vengono poste in istato d'assedio, sibben può dirsi che lo sia anche il Cantone Ticino, giacchè nella nota federale è detto che siamo in tempi eccezionali, e che per ciò la costituzione e le leggi cantonali devono cedere al dispotico arbitrio del consiglio federale. Oh! almeno quel dispotismo che aggrava un cantone salvasse la dignità della repubblica! E il Popolo Ticinese che fece sacrificio di denaro e di sangue pel nuovo patto, per costituire una Svizzera unita e forte in faccia allo straniero, esso pel primo ottiene tal frutto dalla vittoria! Non siamo nel 1834 quando la Svizzera cacciando anche allora gli emigrati italiani, poteva ostentare la sua debolezza; all'epoca nostra dopo aver mostrato all'epoca meravigliata un esercito di oltre cento mila uomini, la nota d'oggi è incancellabile vergogna o segno di connivenza e d'alleanza coi despoti. Non a caso fu posta a sostegno d'una repubblica colle buone leggi la virtù dei magistrati, e il fatto d'oggi è tristissimo commento alla saggezza di quelle parole. Chi sono infatti gli uomini che formano la maggioranza nel consiglio federale? *Ochsenbein* traditore dei corpi franchi e dei liberali che lo innalzarono al potere, e che ora a mantenersi viaggia nell'Allemagna a confederarsi con quei piccoli principi che gli stesero la mano, e ai quali promise in concambio l'avvilimento della Svizzera, e la persecuzione dei principii repubblicani. *Munzinger* nullo in tutto tranne dell'odio contro l'Italia e il Cantone Ticino, ove commissario federale conobbe le spie austriache, e si unì coi retrogradi. *Diney* che facilmente obblia le sue declamazioni liberali per scrivere e redigere la nota, che tanto offende la Svizzera e l'Italia; e l'Italia risorta potente, certo non

dimenticherà quei nomi, e il suo Cantone Ticino. — Ed anche nel consiglio nazionale hanno la maggioranza gli aristocratici, fra i quali primeggia il signore *Escher* zurigano, capo del partito del suo paese; fatto ricchissimo trafficante sui negri, non è a meravigliarsi se ora pel primo diede il voto per vendere i poveri italiani ai capricci dell'Austria, e se sostenne sempre le mozioni più avverse agli italiani ed ai Ticinesi aiutato da' suoi e dagli onorevoli deputati dei Grigioni, i quali sui banchi dell'Assemblea troppo facilmente dimenticano che vivono dei guadagni del commercio d'Italia.

Noi scrivemmo queste parole perchè è bene che la Italia conosca i suoi vicini, e la Svizzera sappia in quali mani caddero i suoi destini alla vigilia d'una guerra europea.

Un Italiano in Svizzera

DECRETO

Sulle giubilazioni dei Magistrati

Giudici ed Impiegati qualunque

DELLO STATO PONTIFICIO

La Commissione Provvisoria

DI GOVERNO

DEGLI STATI ROMANI

(Continuazione e fine.)

Art. 9. Gli estremi necessari per domandare o conseguire la giubilazione sono od il compimento degli anni di servizio a forma dell' Art. 1., o gl'incomodi abituali di salute che rendono l'impiegato inabile a poter continuare un utile servizio, perchè colpito da un'assoluta impotenza fisica.

Art. 10. Accadendo la morte di un impiegato, sarà sempre la pensione dovuta alla sua vedova tanto con figli che senza.

Nel primo caso la vedova sarà tenuta ad alimentare ed educare i figli del defunto proporzionalmente alle proprie forze e nel modo stesso come fosse stata assegnata ad ogni figlio o figlia una parte eguale della pensione. In difetto potrà esservi astretta, sopra semplice memoria, dal preside della provincia ove è domiciliata, con decreto da comunicarsi per la esecuzione al direttore del debito pubblico.

Il Preside della Provincia, prima di emettere qualsiasi decreto, interpellerà la vedova, che è in diritto di dedurre, anche scritte, quelle eccezioni che reputi giuste ed opportune.

Dal decreto del Preside si permette il ricorso devolutivo al Consiglio di amministrazione del debito pubblico. La decisione, che venga emanata, è immediatamente eseguita, senza essere soggetta a reclamo o revisione.

Art. 11. Se l'impiegato era in ritiro all'epoca della sua morte, la pensione della vedova, sarà eguale alla giubilazione ch'egli godeva.

Se era in attività di servizio, e morì per causa naturale, la pensione della vedova sarà proporzionata al tempo del servizio prestato, e verrà liquidata per trentesimi o venticinquesimi, siccome viene disposto nell' Art. 1., contando utilmente a favore della vedova fino dal primo anno di servizio, come ancora l'aumento degli anni in che il defunto ha proseguito a servire oltre l'epoca fissata per l'intera pensione.

Se la morte ebbe luogo in servizio comandato, o nel disimpegno del proprio officio, la pensione della vedova, sarà calcolata a trentesimi o venticinquesimi, raddoppiando gli anni del servizio prestato, e con le stesse norme stabilite nell' Art. 6.

Art. 12. La pensione della vedova dell'impiegato defunto è devoluta ai figli maschi e femine del medesimo, quando la vedova o passa a seconde nozze, o muore, se però i maschi siano minori e le femine nubili. In questo caso la pensione è divisa in parti eguali per i figli dell'uno e dell'altro sesso.

Art. 13. Ciascuna quota di pensione devoluta ad un figlio maschio, è estinta di pieno diritto quando il medesimo o muoja, o giunga all'età di ventun anno compiuti; e quella devoluta alle femmine è estinta quando passino a marito, o muoiano; escluso qualunque accrescimento o rappresentanza.

Alle femmine, maritandosi, sarà anche pagato una annata della quota di cui si troveranno al godimento, (quando non abbiano una dote equivalente ad un'annata della quota medesima), oltre le rate già maturate.

Art. 14. Nel caso che un impiegato defunto non lasciasse nè moglie, nè figli; ma sibbene congiunti in

linea retta ascendente, o sorelle, le quali persone ritenevano da lui il giornaliero alimento, sarà loro corrisposta la pensione stessa delle vedove degli impiegati, purchè dimostrino l'assoluta mancanza di altri mezzi.

La distribuzione della pensione alle suddette persone sarà fatta nel modo stesso stabilito per i figli dell'impiegato defunto.

Le ascendenti femmine del defunto sono soggette alle stesse condizioni delle vedove: e le sorelle a quelle delle figlie degli impiegati.

Art. 15. La vedova ed i figli per essere ammessi al godimento della pensione, non saranno tenuti di far constare in loro la mancanza di altri mezzi. La pensione è un diritto da cui non possono essere esclusi, se un marito od un padre provvido ed economico seppe accumulare il superfluo a loro beneficio.

Saranno bensì personalmente imputati per chi ne goda gli assegnamenti e sussidii a carico delle casse pubbliche, o più stabilimenti, se questi siano di pubblica beneficenza.

In questo caso l'imputazione sarà per la durata dell'assegno o sussidio, e non altrimenti.

Art. 16. In ciò che non fu diversamente disposto con questa legge, rimarrà fermo il Motu-Proprio di LEONE XII. su le giubilazioni del 1 Maggio 1828.

Art. 17. Le presenti disposizioni avranno forza retroattiva a favore di tutti gli impiegati indistintamente e delle altre persone contemplate, col giorno 1 Gennaio corrente anno 1849 quando la morte degli impiegati stessi non sia avvenuta antecedentemente a quest'epoca.

Art. 18. Tutti i Ministri sono incaricati ciascuno nelle sue rispettive attribuzioni dell'esecuzione del presente decreto.

Fatto in pieno Consiglio. Roma li 26 Gennaio 1849.

C. E. Muzzaralli - C. Armellini - F. Galeotti - L. Mariani - P. Sterbini - P. Campello.

F. Cerroti Segretario del Consiglio de' Ministri

CORRISPONDENZA DELL'EPOCA

CALDEROLA 27 gennaio.

In questo luogo, d'ogni luce muto, mercò le cure generosamente prodigate dall'ottimo nostro gov. sig. Dr. Matteo Monti il Collegio elettorale eseguit con ogni regolarità le sue votazioni, che in proporzione all'animato riuscirono a numerose, o spontanee. Merito del lodato Magistrato fu di adunare per colletta una somma di denaro per impiegarla in dimostrazioni di esultanza per un atto così solenne.

Il denaro versato dalla generosità cristiana, in luogo di disperderlo in inutile scialacqua, fu consiè del sud. sig. Monti erogarlo in una pubblica elemosina, ed a tal uopo si fece fabbricare del pane per distribuirlo ai poveri, di che non si manca.

Ma lo credereste? Per insinuazione di alcuni sacerdoti del luogo, furono i poveri stessi scongiurati ad accettare il caritatevole sussidio, per non incorrere nelle censure ecclesiastiche, derivanti dalla famosa scomunica lanciata da Gaeta!?

Or vedi infamia!

FERRARA 25 gennaio

Un nobile e coraggioso sentimento di amor patrio si è, secondo il solito, manifestato in questa nostra città nella affluenza del popolo ad eseguire le votazioni, a far buon uso di un sacrosanto diritto.

Nè solo il popolo ferrarese ha mostrato comprendere la gravità ed importanza di quell'atto, ma anche la brava milizia non è stata dissimile, mentre l'intero 4° reggimento ha solennemente votato in unione ai cittadini medesimi.

Eseguita così la votazione, Militi, e Popolo si congregarono in un patriottico banchetto, che riuscì sommarmente animato da uno spirito di concordia e di fratellanza.

La lietezza di questo giorno memorando fu accresciuta dall'arrivo del sig. colonnello Marescotti, che fu ricevuto con vivi applausi, e a di lui onore vennero declamati opportuni componimenti in verso ed in prosa.

Furono scambiati clamorosi evviva all'Italia, alla Costituente Romana, ed Italiana, alla unione del popolo sovrano.

(Corrispondenza dell'Epoca)

Altra del 26.

Lo scrutinio è compiuto. Il numero delle Schede è asceso a 9762 sopra 18 mila elettori. Ciò forma il maggiore elogio della nostra Popolazione. Domenica saranno solennemente pubblicati i nomi dei Candidati.

Tutto procedette regolarmente, e lode se ne abbia la operosissima Commissione elettorale, che sebbene per nulla coadiuvata dalla Magistratura Comunale è riuscita felicemente nel lodevole ed importante incarico.

(Segue il Supplemento)